



*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**DI CONCERTO CON IL
MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI**



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare – Direzione Generale Valutazioni Ambientali

U.prot DVA_DEC-2011-0000163 del 15/04/2011

VISTO l'art. 7 comma 3 del D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 “*Norme in materia ambientale*” come modificato dal D.lgs 16 gennaio 2008, n. 4 “*Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale*”;

VISTI gli articoli 26 e 28 del D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 come modificato dal D.lgs 16 gennaio 2008, n. 4;

VISTO l'allegato II punto 17) del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. che ai sensi dell'art. 7 comma 3 dello stesso prevede la competenza di VIA statale per le attività di “*Stoccaggio di gas naturale e di CO₂ in serbatoi sotterranei naturali in unità geologiche profonde e giacimenti esauriti di idrocarburi*”;

VISTO l'art 4, comma 5, del D.lgs 29 giugno 2010, n. 128; “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n.69*”;

VISTO il D.P.C.M. del 27 dicembre 1988, concernente “*Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377*” e successive modifiche ed integrazioni”;



VISTO l'art. 9 del DPR 14 maggio 2007, n. 90 che istituisce la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS nonché le successive modifiche di cui all'art. 7, comma 1 del decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito in legge n. 123 del 14 luglio 2008;

VISTA la domanda di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Società Stogit S.p.A., in data 24.09.2009, acquisita al prot. DSA-2009-0025745 del 30.09.2009, relativa al progetto "pilota" d'iniezione di CO₂ nel livello Pool A del giacimento della concessione Cortemaggiore (PC) finalizzato a verificare/migliorare l'efficienza dello stoccaggio interessante i Comuni di Besenzone e Cortemaggiore in Provincia di Piacenza;

PRESO ATTO che:

- il progetto denominato "*Impianto pilota di iniezione CO₂ - Concessione Cortemaggiore Stoccaggio*", prevede la perforazione di un nuovo pozzo iniettore denominato "*Corte 157dir*" nonché la realizzazione delle infrastrutture di superficie funzionali all'iniezione della CO₂ in giacimento. Sia il pozzo iniettore che l'impianto di superficie saranno realizzati all'interno dell'area del cluster F (area di servizio esistente della Stogit), ricadente nei territori dei comuni di Cortemaggiore e di Besenzone in Provincia di Piacenza;
- il progetto è finalizzato alla realizzazione di un programma sperimentale di iniezione di CO₂ nel "Pool A" del giacimento di Cortemaggiore in particolare il progetto mira a verificare la sostituzione di parte del "*cushion gas*" con lo scopo di migliorare l'efficienza tecnica dello stoccaggio e di raccogliere dati necessari per la finalizzazione di uno Studio di impatto ambientale nell'eventualità di un successivo sviluppo a carattere industriale. Tale programma fa parte del progetto sperimentale "Porto Tolle" finanziato dalla UE ed oggetto di protocollo d'intesa tra Ministero





*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ENI S.p.A., in data 21 ottobre 2008;

PRESO ATTO che la pubblicazione dell'annuncio relativo alla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale ed al conseguente deposito del progetto e dello studio di impatto ambientale per la pubblica consultazione, è avvenuta in data 24 settembre 2009 sui quotidiani "Il Corriere della Sera" e "Libertà" (Cronaca di Piacenza), ed in data 21 ottobre 2009 sul quotidiano "Il Resto del Carlino" avendo eccepito, l'Amministrazione Provinciale di Piacenza, in merito alla conformità del quotidiano "Libertà" quale testata a diffusione regionale;

VISTA la documentazione a corredo dell'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale e la successiva documentazione integrativa fornita dalla Società Stogit S.p.A. in data 09.06.2010 in riscontro alla richiesta di integrazioni avanzata dalla Regione Emilia Romagna con nota prot. 0042832 del 18.02.2010;

PRESO ATTO che non risultano pervenute, ai sensi dall'art. 24, comma 4, del D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 come modificato dal D.lgs 16 gennaio 2008, osservazioni da parte del pubblico;

ACQUISITO il parere favorevole con prescrizioni n. 572 del 5 novembre 2010, espresso dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante;

ACQUISITO il parere favorevole con prescrizioni del Ministero per i Beni e le Attività Culturali DG/PBAAC/34.19.04/30925/2010 del 15 ottobre 2010, che allegato al presente parere ne costituisce parte integrante;



ACQUISITO il parere favorevole con prescrizioni della Regione Emilia Romagna, espresso con D.G.R. n. 1896 del 06 dicembre 2010, che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante;

ACQUISITO il parere favorevole con prescrizioni espresso dalla Provincia di Piacenza con Delibera di Giunta n. 537 del 26 novembre 2010 che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante;

RITENUTA non condivisibile la prescrizione n. 9 del summenzionato parere della Provincia di Piacenza, nel seguito riportata: *“la pronuncia di V.I.A. da parte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare avvenga solo a seguito dell’intervenuto accordo fra gli enti locali territorialmente interessati ed il soggetto proponente, stipulato ai sensi dell’art. 1, comma 5 della Legge 23.08.2004, n. 239, che definisca più compiutamente le misure di compensazione e riequilibrio ambientale”* in quanto le misure di compensazione necessarie sono già state adeguatamente esaminate e previste nel parere della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 26, comma 4, del D.Lgs. 152/06, così come modificato dal D.lgs. 4/2008, il provvedimento di valutazione di impatto ambientale sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale;

ATTESO che:

- ai sensi dell’articolo 26, comma 4, del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii, sulla base di quanto indicato dal proponente in sede di presentazione dell’istanza di VIA, si è provveduto ad una ricognizione delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, da acquisire nell’ambito del procedimento di





*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

valutazione di impatto ambientale e relative al livello di progettazione oggetto del procedimento medesimo;

- sulla base della detta ricognizione risultano, pertanto, già acquisiti:
 - l'autorizzazione alle emissioni di gas serra di cui all'art. 4 del D.lgs 04.04.2006, n. 216 rilasciata con Deliberazione n. 29/2009 del Comitato Nazionale per la Gestione della Direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto;
 - l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata dalla Provincia di Piacenza con Determinazione n. 593 del 31.03.2008, prorogata con n. 26638 del 23.03.09 e modificata con Determinazione n. 2165 del 02/12/2009, relativa allo stoccaggio di gas naturale; il rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale, necessaria in relazione al progetto pilota di stoccaggio di CO₂, sarà rilasciata da parte della Provincia di Piacenza, in coerenza con quanto stabilito nell'art. 10 del D.lgs. n. 4/2008, in combinato disposto con l'art. 5, comma 12, del D.lgs. 59/2005, successivamente all'emanazione del presente provvedimento;
- è fatta salva l'acquisizione in sede di definizione del procedimento autorizzativo di eventuali, ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale;

RITENUTO, sulla base di quanto premesso, di dover provvedere ai sensi dell'art. 26 del D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 come modificato dal D.lgs 16 gennaio 2008, n. 4 alla formulazione del giudizio di compatibilità ambientale del progetto sopraindicato;



DECRETA

la compatibilità ambientale del progetto, proposto dalla Stogit S.p.A. con sede in San Donato Milanese (MI), Via dell'Unione Europea, 4 relativo alla realizzazione di un "impianto pilota di iniezione CO₂ concessione Cortemaggiore stoccaggio (PC)" a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

A) Prescrizioni della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS

- A.1) Durante la fase di sperimentazione di iniezione di CO₂ – che dovrà durare almeno due anni - il Proponente è tenuto ad individuare eventuali siti alternativi di approvvigionamento della CO₂ più vicini ai fini di un risparmio energetico ed emissivo. A questo riguardo prima dell'avvio della sperimentazione il Proponente dovrà presentare al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare un quadro economico con i costi dettagliati delle operazioni di stoccaggio anche in funzione della riduzione di efficienza della fonte di CO₂.
- A.2) Le operazioni di movimentazione, stoccaggio e trattamento della CO₂, così come del trasporto, dovranno essere effettuate garantendo la massima sicurezza ed in conformità alla normativa vigente alla data effettiva dell'avvio del progetto sperimentale. Il Proponente dovrà presentare al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sei mesi prima dell'entrata in esercizio, una analisi costi – benefici, relativa al bilancio complessivo della CO₂, delle differenti modalità di trasporto della CO₂, anche tra loro integrate. In ogni caso gli automezzi utilizzati per il trasporto della CO₂ dovranno appartenere alla "categoria euro" più restrittiva in vigore al momento del trasporto;





*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

- A.3) Dovranno essere rispettate tutte le tecniche di prevenzione e le misure di mitigazione dei rischi e degli impatti ambientali citati nello SIA;
- A.4) Al fine di garantire l'ottimizzazione del processo, il Proponente dovrà predisporre un piano di monitoraggio delle emissioni di CO₂ dello stoccaggio-pilota in esame, sulla base di quanto previsto dalla Decisione della Commissione 2010/345/CE che emenda la Decisione 2007/589/CE recante linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra nonché dalla direttiva 2009/31/CE Art. 13. Il piano di monitoraggio dovrà essere redatto in accordo con l'autorità competente in materia di emissioni di gas a effetto serra e con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare almeno 90 giorni prima dell'avvio dell'attività di iniezione nel sottosuolo e inviato al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per verifica di ottemperanza. Tale piano di monitoraggio, dovrà essere supportato da un modello numerico polifasico, policomponente, del flusso termico e reattivo nei mezzi porosi interessati dallo stoccaggio stesso. La rendicontazione annuale delle emissioni di CO₂ derivanti da tale attività di monitoraggio dovrà essere inviata entro il 31 marzo di ciascun anno al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nonché alla Agenzia Regionale Competente ai fini della completa valutazione della fase sperimentale. Entro sei mesi dall'entrata in funzione del nuovo impianto dovrà essere presentata ad ARPA Emilia Romagna, ISPRA e Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare una relazione puntuale riguardante la valutazione di eventuali emissioni sia fuggitive che puntuali della CO₂ con lo scopo di limitare gli impatti;

Relativamente alla fase di cantiere

- A.5) Relativamente al Piano di monitoraggio degli impatti acustici in fase di costruzione e in fase di esercizio dell'impianto:



- a) riguardo al clima acustico dovranno essere effettuate delle misurazioni di controllo del livello delle emissioni sonore, diurne e notturne, secondo un programma da predisporre con ARPA della Regione Emilia Romagna;
 - b) dovrà essere predisposta una rete di monitoraggio del rumore contemporaneamente all'apertura del cantiere; in particolare le centraline di misura andranno posizionate in modo da rilevare i livelli di immissione in corrispondenza dei ricettori sensibili ubicati nei pressi dei cantieri;
 - c) il numero, la posizione delle centraline e il programma di misure dovranno essere concordati con ARPA Emilia Romagna;
 - d) qualora in fase di costruzione dell'impianto e perforazione del pozzo, i livelli di immissione del rumore ai ricettori esposti, diversamente dalle simulazioni prodotte, superassero i limiti assoluti e/o differenziali di legge, il Proponente dovrà predisporre sistemi di insonorizzazione aggiuntivi in modo da assicurare il rispetto degli stessi limiti;
- A.6) la perforazione del pozzo dovrà avvenire in maniera tale da garantire che le falde idriche superficiali non vengano tra loro in contatto;
- A7.) i fanghi e gli additivi utilizzati per la perforazione del pozzo non dovranno contenere metalli pesanti e sostanze bioaccumulabili e persistenti; il Proponente dovrà presentare anticipatamente all'ARPA Emilia Romagna il programma fanghi previsto per la perforazione, con le schede di sicurezza dei materiali.
- A.8) il Proponente dovrà comunicare all'ARPA Emilia Romagna i luoghi dove saranno smaltiti gli eventuali rifiuti prodotti, compresi quelli derivanti dalla perforazione, e le eventuali terre da scavo non riutilizzate, nonché il volume per ciascuna tipologia di rifiuto prodotto





*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

e copia dei titoli abilitativi delle ditte che si occuperanno del trasporto e del trattamento rifiuti;

- A.9) il Proponente dovrà trasmettere all'ARPA Emilia Romagna il cronoprogramma delle perforazioni, almeno 30 gg prima della data inizio lavori; dovrà altresì concordare un programma di sorveglianza durante le fasi di perforazione del pozzo;
- A.10) durante la fase di cantiere il traffico di mezzi operativi sulla viabilità ordinaria dovrà essere limitato per quanto concerne i limiti di emissione sonora che, cumulativamente, non potranno superare i limiti normativi;
- A.11) nessuna operazione di cantiere potrà essere effettuata nelle ore notturne;
- A.12) le aree di cantiere dovranno essere interne alla superficie interessata dal progetto e non potranno essere utilizzate zone all'esterno della stessa;
- A.13) dovrà essere effettuato uno studio della situazione di possibile contaminazione ante operam dei suoli dell'area individuata per la realizzazione delle nuove attrezzature, con particolare riferimento ad alcuni analiti quali Cromo, Cadmio, Vanadio, Mercurio, Rame e Piombo, vincolando l'utilizzo della stessa alla eventuale preventiva bonifica del sito;
- A.14) si dovrà provvedere a dotare anche l'area compressione stoccaggio, di una vasca di prima pioggia che contenga almeno i primi 5 mm di acque meteoriche ricadenti sulle parti pavimentate su cui si ha movimento o sosta di automezzi;
- A.15) il Proponente dovrà presentare al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare almeno due anni prima della scadenza della concessione di stoccaggio, tenuto conto anche di eventuali successive proroghe, la documentazione finalizzata all'attuazione della dismissione dell'impianto di stoccaggio, prevedendo la rimozione delle strutture installate ed il recupero delle aree interessate con l'obiettivo di



perseguire il miglioramento paesaggistico-ambientale dell'area; il piano dovrà contenere anche l'indicazione delle risorse necessarie, delle forme di finanziamento e di accantonamento atte a garantirne l'attuazione;

- A.16) nella fase di cantiere dovranno essere impiegati mezzi omologati secondo la direttiva 2004/26/CE (Fase III A o Fase III B) o in alternativa veicoli con filtri per il particolato muniti di attestato per il superamento dei test di idoneità del VERT;
- A.17) l'illuminazione notturna dell'impianto dovrà essere realizzata in maniera tale da garantire la sicurezza senza creare disturbi o impatti negativi sull'ambiente, con opportuna orientazione dei fasci luminosi non verso l'alto;

Riguardo alle idrogeologia

- A.18) dovrà essere effettuato uno studio per l'approfondimento delle caratteristiche fisico meccaniche delle rocce costituenti il serbatoio e il cap rock finalizzato alla verifica del comportamento sottosforzo delle suddette rocce, con verifica degli stati limite, attraverso un programma di prelevamento di campioni durante la perforazione del nuovo pozzo, da assoggettarsi a prove geotecniche e petrofisiche e successiva modellazione;

Riguardo alla sismica e alla subsidenza

- A.19) il monitoraggio della subsidenza, dovrà avvenire attraverso tecniche SAR, Permanent Scatterers, GPS statico differenziale e ribattitura della rete di livellazione di precisione basata sulla rete realizzata nel 1998 da ENI S.p.A. Dovrà essere integrato periodicamente, anche ai fini della calibrazione delle misure, sulla base di un programma concordato con ARPA Emilia Romagna; i risultati delle analisi dovranno essere inviati, con cadenza annuale, al MATTM, ISPRA e ARPA Emilia Romagna;
- A.20) dovrà essere installata una rete microsismica, per la valutazione della possibile sismicità indotta dalla re-iniezione di fluido, nel sottosuolo,





*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

attraverso stazioni di larga banda a tre componenti di precisione; il dettaglio della rete, sarà messo a punto con l'ARPA Regionale dopo le prime fasi di avvio della centrale per verificare sperimentalmente le interferenze prodotte dal traffico veicolare della viabilità circostante e le interferenze prodotte dai compressori in modo da poter progettare il pattern di distribuzione più idoneo sul territorio e da poter escludere le frequenze di interferenza più caratteristiche; i risultati del monitoraggio dovranno essere forniti, con modalità da concordarsi, al MATTM e alle Amministrazioni locali interessate;

B) Prescrizioni del Ministero per i Beni e le Attività Culturali

- B.1) dovranno essere effettuate alcune indagini di controllo a carattere preventivo sotto la direzione scientifica della Soprintendenza Archeologica dell'Emilia Romagna;
- B.2) resta comunque salvo l'obbligo di ottemperare alle disposizioni delle vigente legge di tutela che prevede, in caso di rinvenimenti archeologici fortuiti, l'immediata sospensione dei lavori e la tempestiva comunicazione alla Soprintendenza archeologica competente per territorio;

C) Prescrizioni della Regione Emilia Romagna

Dovranno essere ottemperate le prescrizioni di seguito richiamate, non comprese nelle prescrizioni di cui ai punti A e B sopra riportate purché non in contrasto con le stesse.

- C.1) per assicurare continuità di approvvigionamento della CO₂, la Società proponente dovrà privilegiare i siti alternativi più prossimi alla zona di stoccaggio al fine di ottenere un risparmio energetico ed emissivo. Prima dell'inizio dell'attività di iniezione della CO₂ dovranno essere



presentati, a Provincia di Piacenza ed ai Comuni di Besenzone e Cortemaggiore, al fine di condividerne la scelta, i risultati delle verifiche effettuate in tal senso di cui si fornisce anticipazione nel SIA;

- C.2) gli automezzi utilizzati per l'allestimento dell'impianto pilota, per il trasporto della CO₂ e per la dismissione dell'impianto dovranno appartenere alla "categoria euro" più restrittiva in vigore al momento della realizzazione delle suddette attività;
- C.3) Nel centro abitato di Cortemaggiore, la velocità dei mezzi di trasporto della CO₂ non potrà superare i 30 km/h e le fasce orarie in cui potrà essere effettuato il transito dovranno essere concordate con l'Amministrazione Comunale;
- C.4) in aggiunta a quanto già proposto, Stogit S.p.A. dovrà porre in essere, in accordo con ARPA territorialmente competente, un sistema di monitoraggio che consenta di valutare le eventuali modifiche o alterazioni chimico-fisiche della matrice acqua: i risultati di detto monitoraggio dovranno essere forniti, secondo tempi e modalità da concordarsi, ad ARPA Sez. Prov.le di Piacenza, alla Provincia di Piacenza ed ai Comuni di Besenzone e Cortemaggiore;
- C.5) fermo restando che l'attività di perforazione del nuovo pozzo, assimilabile ad un cantiere temporaneo seppur continuativo durante le ore notturne, rientra tra quelle soggette, ai sensi dell'art. 11 della LR 9 maggio 2001, n. 15, ad autorizzazione in deroga ai limiti di inquinamento acustico previsti dal DPCM 14.11.1997 in base ai criteri previsti dalla Delibera di Giunta Regionale 45/2002, la Società proponente prima dell'inizio della perforazione, dovrà precisare ad ARPA Sez. Prov.le di Piacenza ed ai Comuni di Besenzone e Cortemaggiore, le caratteristiche tecniche dei presidi che intende utilizzare per contenere il disturbo ai ricettori;
- C.6) Stogit S.p.A. dovrà predisporre, concordandolo preliminarmente con





*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

- ARPA Sez. Prov.le di Piacenza, un monitoraggio acustico da effettuarsi in fase di esercizio (fase di iniezione della CO₂);
- C.7) Stogit S.p.A. dovrà proseguire nelle attività di controllo "in continuo" delle matrici ambientali indicate nell'Allegato 9 al SIA (aria, acqua e suolo), per un periodo superiore a quello proposto: le ulteriori durata e modalità di monitoraggio, dovranno essere definite in accordo con ARPA Sez. Prov.le di Piacenza, Provincia di Piacenza e Comuni di Besenzone e Cortemaggiore, sulla base dei risultati analitici riscontrati nelle precedenti fasi (monitoraggio ante-operam ed in fase di iniezione della CO₂);
- C.8) il monitoraggio della subsidenza dovrà avvenire tramite un sistema integrato che preveda l'analisi interferometrica di dati satellitari (RADARSAT) con tecnica PS (Permanent Scatterers), una stazione GPS permanente da istituire in situ, misure di livellazione di alta precisione su una rete di capisaldi collegata alla rete realizzata nel 1998 da ENI S.p.A. ed alla rete regionale di monitoraggio della subsidenza gestita da Arpa Emilia-Romagna, uno o più assestimetri e piezometri per la verifica dei movimenti degli strati più superficiali del terreno; tali metodiche dovranno essere integrate fra loro all'interno di un progetto e di un programma di monitoraggio da concordarsi con ARPA Emilia-Romagna - Direzione Tecnica e con il Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna; i risultati delle analisi dovranno essere inviati, con cadenza annuale, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, all'ISPRA, all'ARPA Emilia-Romagna - Direzione Tecnica e Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna;
- C.9) l'installazione degli assestimetri e piezometri, richiesta al fine di valutare se gli eventuali movimenti del terreno siano indotti dall'attività in progetto oppure da altre attività antropiche, dovrà essere definita progettualmente a seguito di uno studio geologico ed idrogeologico che



dovrà essere realizzato di concerto con il Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna; tale studio dovrà prevedere anche la realizzazione di un carotaggio continuo, che verrà utilizzato sia a fine di studio dei terreni alluvionali, che per la successiva messa in opera di uno dei piezometri o degli assestimetri che verranno installati; si precisa che:

- gli assestimetri così come i piezometri dovranno prevedere dei sistemi di lettura in continuo dei dati;
- le letture verranno trasmesse bimestralmente al Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna, ed a ARPA Regione Emilia-Romagna – Direzione Tecnica;
- sarà necessario ubicare in corrispondenza degli assestimetri, capisaldi di livellazione e/o sistemi di misurazione satellitare;
- qualora per motivi di qualsivoglia natura durante il periodo di attività la strumentazione installata dovesse interrompere il funzionamento, sarà necessario curarne l'immediato ripristino;

C.10) in merito ai monitoraggi in previsione, dovrà essere garantito l'accesso costante ai "dati grezzi" rilevati, da parte degli Enti territorialmente competenti i quali potranno avvalersi della collaborazione di soggetti terzi;

C.11) la Società proponente dovrà valutare la possibilità di miscelare la CO₂ con un marker utile a rilevare un' eventuale fuga di CO₂ in atmosfera; al riguardo si ribadisce quanto già chiesto nella lettera di integrazioni in merito alla necessità di porre particolare attenzione al rischio di interazione tra la CO₂ iniettata nel giacimento ed i materiali dei pozzi esistenti (in particolare del pozzo di monitoraggio CM47 ubicato all'interno del centro abitato di Besenzone), evidenziando nuovamente la necessità che la Società fornisca una più dettagliata descrizione delle misure protettive da porre in essere nel caso di una fuoriuscita di CO₂;





Il Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

D) Prescrizioni della Provincia di Piacenza

Dovranno essere ottemperate le prescrizioni di seguito richiamate, non comprese nelle prescrizioni di cui ai punti A e B sopra riportate purché non in contrasto con le stesse.

- D.1) tra i fattori di perturbazione legati alle attività di cantiere, durante la fase di perforazione e allestimento del pozzo Corte 157dir, è da considerare come impatto ambientale di una certa rilevanza la possibile contaminazione delle risorse idriche sotterranee; si ritiene utile che la Società proponente, in accordo con Arpa e gli Enti locali interessati, implementi il sistema di monitoraggio che consenta di valutare le eventuali modifiche o alterazioni chimico-fisiche della matrice acqua al fine di evitare potenziali rischi di impatto verso le risorse idriche sotterranee;
- D.2) in riferimento a quanto indicato al punto 5.2 (Cantieristica) del documento Sintesi non Tecnica, allegato allo Studio di Impatto Ambientale, in cui si legge: *“La fase di perforazione del nuovo pozzo avverrà in continuativo sia in periodo diurno che notturno (ad eccezione dell’infissione del conductor pipe effettuata durante il solo periodo diurno in giorni lavorativi); mentre le restanti attività (preparazione aree cantiere, allestimento piazzole, sistemazione aree cluster) verranno eseguite in periodo diurno”*; l’Azienda dovrà precisare quali presidi intende utilizzare per l’abbattimento del rumore al fine di rispettarne i limiti di legge nel periodo notturno; si fa presente che la Società proponente ha avanzato richiesta di deroga dei limiti di soglia acustica per l’attività giornaliera di perforazione. Durante la fase di esercizio (fase di iniezione della CO₂) la Società dovrà predisporre un adeguato piano di monitoraggio acustico che consenta di valutare l’efficacia dei presidi utilizzati per l’abbattimento dei rumori. Si ritiene inoltre necessario il collaudo post operam introdotto e previsto dalla



DGRER n.673/04 da eseguirsi immediatamente dopo la messa a regime dell'impianto;

- D.3) relativamente all'attività di monitoraggio successiva alla fase di iniezione della CO₂, si ritiene necessario che la Società proponente prosegua nell'attività di controllo delle matrici ambientali indicate nell'Allegato 9 al SIA (aria, acqua e suolo), per un opportuno periodo ed anche "in continuo", comunque superiore a quello di 2 anni proposto, la cui durata e modalità dovranno essere definite in accordo con gli enti locali interessati e sulla base dei risultati analitici riscontrati nelle precedenti fasi (monitoraggio ante -operam ed in fase di iniezione della CO₂);
- D.4) gli automezzi utilizzati per l'allestimento dell'impianto pilota, il trasporto della CO₂ e per la dismissione dell'impianto dovranno appartenere alla "categoria euro" più restrittiva in vigore al momento;
- D.5) dovrà essere valutata la possibilità e l'opportunità di miscelare la CO₂ con un marker utile a rilevare un'eventuale fuga di CO₂ in atmosfera. Al riguardo si ribadisce quanto già chiesto in fase di richiesta di integrazioni in merito alla necessità di porre particolare attenzione al rischio di interazione tra la CO₂ iniettata nel giacimento e i materiali dei pozzi esistenti (in particolare del pozzo di monitoraggio CM47 ubicato all'interno del centro abitato di Besenzone) reiterando la richiesta di disporre di una più dettagliata descrizione delle misure protettive da porre in essere nel caso di una fuoriuscita di CO₂;
- D.6) si ribadisce inoltre che dovrà essere garantito l'accesso costante ai "dati grezzi" rilevati dai monitoraggi previsti dalla Società Stogit S.p.A. da parte degli Enti territorialmente competenti i quali potranno avvalersi della collaborazione di soggetti terzi;
- D.7) rispetto alle modalità di approvigionamento della CO₂, il proponente dovrà privilegiare l'individuazione di siti più vicini al fine di ottenere, un risparmio energetico ed emissivo. Prima dell'inizio dell'attività di





*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

immissione è opportuna la presentazione, agli enti locali interessati, di un programma dettagliato che individui i tali siti;

- D.8) venga prevista la costituzione di apposita fidejussione per far fronte ad eventuali danni che potrebbero derivare in tutte le fasi di attuazione del progetto;

Alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni sopra indicate si provvederà come di seguito indicato:

- il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare provvederà alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni A.1), A.2), A.3), A.6) e A.15);
- il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione Emilia Romagna, l'ARPAER e l'ISPRA provvederanno alla verifica di ottemperanza della prescrizione A.19);
- il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero dello Sviluppo Economico, la Regione Emilia Romagna, l'ARPAER e l'ISPRA provvederanno alla verifica di ottemperanza della prescrizione A.4);
- il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione Emilia Romagna, l'ARPAER provvederanno alla verifica di ottemperanza della prescrizione A.20);
- la Regione Emilia Romagna con l'ARPAER provvederanno alla verifica di ottemperanza della prescrizioni A.5), A.7), A.13) e A.18);
- l'ARPAER provvederà alla verifica di ottemperanza della prescrizioni A.8) e A.9);



- la Regione Emilia Romagna provvederà alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni A.16) e A.17), ed inoltre alle prescrizioni di cui al punto C);
- il Ministero per i Beni e le Attività Culturali provvederà alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni di cui al punto B);
- la Provincia di Piacenza provvederà alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni di cui al punto D);
- i Comuni di Cortemaggiore e Besenzone provvederanno alla verifica di ottemperanza della prescrizioni A.10), A.11), A.12) e A.14).

Il presente provvedimento sarà comunicato alla Società Stogit S.p.A., al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, alla Regione Emilia Romagna, alla Provincia di Piacenza, al Comune di Cortemaggiore, al Comune di Besenzone all'ISPRA, all'ARPA Emilia Romagna, nonché al Ministero dello Sviluppo Economico.

Sarà cura della Regione Emilia Romagna comunicare il presente decreto alle altre Amministrazioni e/o organismi eventualmente interessati.

Il presente decreto è reso disponibile, unitamente al parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS per le valutazioni dell'impatto ambientale e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali sul sito WEB del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

La Società Stogit S.p.A., provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento per estratto nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 27 del D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 come modificato dal D.lgs 16 gennaio 2008, n. 4, notiziandone il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali, e trasmetterà al medesimo e al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, copia del





*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

provvedimento autorizzativo finale pubblicato ai sensi dell'art. 14-ter, comma 10, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii..

Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.lgs 152/2006 come modificato del D.lgs 4/2008, il progetto di cui al presente decreto dovrà essere realizzato entro cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione del relativo estratto sulla Gazzetta Ufficiale; trascorso tale periodo, fatta salva la facoltà di proroga su richiesta del proponente, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale dovrà essere reiterata.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale o dalla notifica.

Roma li

IL MINISTRO
DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE

IL MINISTRO
PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

